Sentenza n. 525/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74239 R.G. promosso da (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Rescigno (RSCCML74H56I073N), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola (NA) alla via On. F. Napolitano (carmela.rescigno74@pecavvocatinola.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it).

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 20.9.2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Piera Pagnano, per la

ricorrente l’avv. Rescigno e per l’Inps l’avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con il presente ricorso in riassunzione a seguito della sentenza 22.1.2024 n. 105 del Tribunale di Nola (sezione civile lavoro), la ricorrente (omissis), titolare del trattamento pensionistico di riversibilità n. 12273917, ha chiesto l’annullamento del provvedimento dell’Inps del 7.1.2021 con cui è stato chiesto alla stessa la restituzione di € 876,98 quale importo non dovuto versato nel 2018.

Con il predetto provvedimento è stato avviato dall’Inps il recupero del quantum debeatur con trattenute mensili sulla pensione (n. quattro di € 219,25) a partire dal mese di febbraio 2021.

Il contestato provvedimento risulterebbe giustificato per il superamento dei limiti di cumulabilità della pensione di riversibilità con i redditi complessivi della beneficiaria dichiarati all’Agenzia delle Entrate con il modello 730/2018, secondo le fasce di riduzione previste nell’allegato F della l. 8.8.1995 n. 335.

Al riguardo la (omissis)ha evidenziato che l’Inps sarebbe stata, sin dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi all’Agenzia delle Entrate, nella disponibilità delle informazioni necessarie per controllare il rispetto del limite di cumulabilità e ciò sarebbe sufficiente a escludere il dolo dell’interessata, con la conseguente non ripetibilità delle somme versate dall’Ente previdenziale, come previsto negli articoli 52 della l. 9.3.1989 n. 88 e 13 comma 2 della l. 30.12.1991 n.

412.

Pertanto, la difesa della ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto della ricorrente a non vedersi applicate le ritenute mensili e la condanna dell'Inps alla restituzione di quanto trattenuto.

2. Con la memoria di costituzione del 16.7.2024, l'Inps ha dedotto la legittimità e la doverosità dei provvedimenti di recupero, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Nell'odierna udienza del 20.9.2024 l'avv. Rescigno per la ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 110 c.g.c. non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio; l'avv. Di Maio per l'Inps non ha accettato la rinuncia e ha espressamente chiesto una pronuncia sul merito del giudizio.

4. Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. La vicenda oggetto dell'odierno giudizio involge un'ipotesi di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), in quanto il solvens (l'Inps) ha versato all'accipiens (la ricorrente) un importo non dovuto in considerazione del superamento dei limiti di cumulabilità previsti dall'all. F della l. 8.8.1995 n. 335 tra il trattamento pensionistico al superstite e i redditi percepiti dalla ricorrente.

5.2. L'art. 2033 c.c. prevede che il solvens, a prescindere dal fatto di essere caduto in errore, ha diritto alla restituzione del quantum

versato sine titulo, e i principi generali in tema di ripetizione dell'indebito affermano che non assume alcuna rilevanza, se non limitatamente alla decorrenza degli interessi, la condizione soggettiva di buona o mala fede dell'accipiens, come pure le sue condizioni economiche le quali, eventualmente, possono giustificare adeguate modalità e misura del recupero, come per esempio attraverso un piano di rientro a rate (Corte dei Conti Sez. Riunite sent. 14.1.1999 n. 1/99/QM; Cons. Stato sez. III sent. 23.12.2019 n. 8739, Cons. Stato sez. II sent. 1.6.2020 n. 3434).

E giova precisare che, nella fattispecie come quella in esame, il recupero dell'indebito, in quanto espressione di una funzione pubblica, è attività dovuta e vincolata (Cons. Stato sez. III sent. 2.9.2022 n. 7675).

Quindi, permane sempre il potere dell'Inps di recuperare le somme erogate e non dovute in considerazione dell'assenza di disposizione che preveda la decadenza dal relativo potere.

5.3. Nel caso in esame la ricorrente non nega il carattere di indebito del pagamento richiestogli, ma, atteso che il recupero delle somme non dovute nel 2018 è stato avviato a febbraio 2021, invoca l'applicazione dell'art. 13 comma 2 della l. 30.12.1991 n. 412 (norma di interpretazione autentica dell'art. 52 della l. 9.3.1989 n. 88) che prevede che "*L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto*

*alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*". Al riguardo secondo la Corte di Cassazione il termine annuale indicato nel citato art. 13 verrebbe assunto come limite entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l'Inps ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro ord. 26.7.2017 n. 18551).

Parte ricorrente, inoltre, invoca anche il comportamento di buona fede della ricorrente con conseguente applicazione del comma 1 del suddetto art. 13 che prevede che "*Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato"*.

5.4. Ebbene nella vicenda in esame si deve porre in rilievo che la disciplina applicabile è l'art. 1 comma 41 della l. 8.8.1995 n. 335 (che rinvia all'allegata tabella F) e l'art. 86 comma 4 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092 per effetto della quale il trattamento pensionistico di riversibilità incontra i limiti diversificati di cumulabilità in considerazione del reddito complessivo del beneficiario e prevede l'obbligo degli

interessati di comunicare la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione della pensione ovvero il verificarsi di eventi che ne comportino la variazione.

A tale riguardo occorre chiarire che l'indicata normativa impone all'Amministrazione di aggiungere, ai già necessari accertamenti in punto di sussistenza delle condizioni per il conferimento del trattamento di riversibilità in capo ai superstiti del dante causa (finalizzati all'individuazione del dato contabile di partenza), un'articolata attività di accertamento e di verifica delle relative partite di pensione, al fine di pervenire al dato finale consistente nel trattamento di riversibilità effettivamente spettante in relazione ai fissati limiti di cumulabilità.

Le predette verifiche, ai fini del puntuale accertamento dell'an e del quantum della pensione, richiedono la necessaria collaborazione del beneficiario con conseguenti obblighi di dichiarazione dei dati reddituali, qualità personali e familiari. In sostanza, come sopra accennato, i percettori di pensione di riversibilità hanno l'obbligo di assolvere a una serie di comunicazioni afferenti a qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della consistenza della pensione (artt. 86, comma 4, e 197, comma 7, del dpr n. 1092/1973).

Pertanto, il mancato assolvimento dei suddetti obblighi non può generare alcun legittimo affidamento rispetto alla corretta

determinazione del trattamento percepito e contestualmente legittima l'Amministrazione a recuperare l'indebito formatosi sul trattamento di riversibilità.

In tale prospettiva, questo Giudice condivide quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza del 27.7.2008 n. 4/2008/QM secondo cui il *"mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito, e non può dunque comportare qualificata tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito in questione, tanto più laddove si consideri che, non essendo prevista una predeterminata cadenza temporale per l'assolvimento del predetto obbligo di dichiarazione, l'Amministrazione non posta a conoscenza del sopravvenire di un evento rilevante ex art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995 ragionevolmente prosegue nell'immodificata erogazione del trattamento in corso, senza che possa essere attribuito a sua negligenza il progressivo accumularsi di eventuali indebiti derivanti da erronea liquidazione. Tralasciando ratione materiae ulteriori considerazioni relative ad eventuale produzione da parte del beneficiario di dichiarazioni non veritiere integranti dolo, va dunque osservato che il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del beneficiario legittima il recupero di eventuali indebiti da parte dell'Amministrazione in base*

*agli ordinari criteri di ripetibilità, mancando in tal caso i presupposti per l'applicazione al riguardo di disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici, e ciò in assenza di previsione normativa di una cadenza periodica delle dichiarazioni e delle verifiche quale vigente per le prestazioni assistenziali (cfr. decreto interministeriale 31 ottobre 1992 n° 553; art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996 n° 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n° 425, ecc.) e/o di obbligo di comunicazioni "negative"- fin quando –su richiesta dell'Ente previdenziale, ovvero su iniziativa del pensionato- non vengano resi noti all'Amministrazione gli eventi rilevanti ex art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995 – tabella F"*.

Al riguardo, in riferimento al termine annuale indicato nell'art. 13 comma 2 della l. 30.12.1991 n. 412, questo può essere considerato un ragionevole periodo "tecnico" necessario per consentire all'Istituto di acquisire i dati reddituali e un tempo limite entro il quale procedere al controllo e alla verifica degli stessi. In sostanza si potrebbe anche ritenere, come affermato da parte della giurisprudenza contabile, che in applicazione della normativa di cui all'art. 1 comma 41 della l. n. 335/1995, nel termine annuale di cui al citato art. 13 comma 2 della l. n. 412/1991 il trattamento pensionistico erogato assuma una connotazione che non comporti l'affidamento del beneficiario sull'an e sul quantum della pensione, lasciando un'incondizionata possibilità all'Amministrazione di recupero dell'indebito. Diversamente trascorso

il predetto lasso di tempo assumerebbe rilievo lo stato soggettivo di buona fede del beneficiario di pensione di riversibilità qualora, però, abbia assolto (spontaneamente o su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di informazione e di comunicazione posti a suo carico.

Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha assolto agli obblighi di comunicazione della propria situazione reddituale, così come richiesti dalla normativa e, pertanto, correttamente l'Istituto previdenziale ha disposto il recupero dell'indebito.

Per le suddette ragioni il ricorso è infondato.

6. Le oscillazioni giurisprudenziali in materia inducono questo Giudice a compensare le spese di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.g.c. fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 20.9.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 24.10.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)